

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, comma 2 e seguenti DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016

(Approvato con delibera G.C. n. 156 del 29/12/2016)

**ART. 1
PREMESSA**

Il presente regolamento stabilisce le percentuali del fondo vincolato per le funzioni tecniche e l'innovazione in rapporto all'entità e alla complessità delle opere, servizi e forniture da effettuare e disciplina:

- le modalità di ripartizione delle somme di cui al comma 2 e successivi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016;
- come verrà impiegata la quota di tale fondo di cui al comma 4 del medesimo articolo e decreto legislativo.

**ART.2
BENEFICIARI DELL'INCENTIVO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

(art. 113, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. Partecipano alla ripartizione del fondo per la progettazione:

- il responsabile del procedimento;
- i dipendenti pubblici interni ed esterni che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- i loro collaboratori.

2. Gli affidamenti delle attività di cui sopra sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio nel quale dovranno essere riportati i nominativi del personale interno ed esterno di altre Amministrazioni Pubbliche incaricato.

3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Non beneficiano del fondo i dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale.

6. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

(art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. A valere sugli stanziamenti previsti per l'effettuazione dei singoli lavori, servizi e forniture, viene destinato al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, nella misura massima prevista dalla legge, il 2 % dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e per il costo del personale ove previsti.

2. Il 20 % del 2% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di cui sopra, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

A tal proposito sarà appositamente costituito un fondo vincolato.

Il Responsabile del servizio valuterà quali sono i beni da acquistare o le iniziative da adottare per gli scopi di cui sopra. Se nel fondo vincolato non vi fossero risorse sufficienti ad acquistare alcuno dei beni previsti o ad attivare alcuna iniziativa, il Responsabile può rimandare l'acquisto e l'avvio fin tanto che nel fondo vi siano somme adeguate a sostenere la spesa.

3. L'80 % del 2% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di cui al punto 1, è invece attribuito e ripartito tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, secondo le sub-aliquote percentuali relative a ciascuna delle funzioni incentivabili riportate nella tabella del successivo art. 4.

4. La percentuale di cui al comma 3 del presente articolo, è al lordo di tutti gli oneri accessori, anche di quelli spettanti al datore di lavoro. Pertanto in relazione a quanto sopra tutte le sub percentuali di cui all'art. 4 che segue, riferendosi alle quote pertinenti alle singole funzioni tecniche, retribuiscono e tengono conto dei costi complessivi delle prestazioni facenti carico all'Ente e quindi anche dei costi accessori a carico del datore di lavoro, compresa l'IRAP che resta a carico del Comune.

5. I costi in questione fanno tutti carico alla spesa dell'opera e quindi devono essere specificati in una delle voci delle somme a disposizione del Q.E. del progetto dell'intervento stesso.

ART. 4

**RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113, comma 3
(80 % del 2%)**

1. Nella seguente tabella sono riportate le sub-aliquote percentuali relative a ciascuna delle funzioni incentivabili:

SUB-ALIQUOTE PER FUNZIONI

Figura professionale interessata	Percentuale di Applicazione su 80% del 2%	Eventuali prestazioni parziali
		Prestazione
Responsabile del procedimento	10 %	- Programmazione della spesa - Verifica preventiva dei progetti - Predisposizione e controllo delle procedure di bando - Esecuzione di contratti pubblici - Direzione dei lavori ovvero Direzione dell'esecuzione - Collaudo tecnico amministrativo ovvero Verifica di conformità - Collaudo statico
Addetto alla programmazione della spesa (60 %) e collaboratori (40 %)	10 %	=====
Addetto alla verifica preventiva dei progetti (60 %) e collaboratori (40 %)	5 %	=====
Addetto alla predisposizione del bando (60 %) e collaboratori (40 %)	30 %	=====
Addetto al controllo delle procedure di bando (60 %) e collaboratori (40 %)	5 %	=====
Addetto al controllo dell'esecuzione del contratto (60 %) e collaboratori (40 %)	5 %	=====
Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'esecuzione (60 %) e Collaboratori (40 %)	20 %	=====
Collaudatore tecnico ovvero Addetto alla verifica di conformità (60 %) e Collaboratori (40 %)	10 %	=====
Collaudatore statico (60 %) e Collaboratori (40 %)	5 %	=====
TOTALE	100 %	=====

2. Nel caso di sub prestazioni rispetto a quelle elencate nella tabella di cui sopra (es. parte strutturale, impiantistica, etc..) per le quali occorrerà eventualmente procedere con affidamento all'esterno non essendoci professionalità specifiche all'interno dell'Ente, le relative percentuali verranno stabilite di volta in volta dal Responsabile del servizio.

3. Nel caso in cui una o più delle funzioni incentivabili siano affidate all'esterno le relative sub-aliquote dell'incentivo non vengono riconosciute al personale interno e le relative somme costituiscono economie di progetto.

4. Se più soggetti siano individuati per svolgere la stessa funzione, la quota spettante viene ripartita tra gli stessi in parti uguali.

5. Se un unico soggetto sia individuato per svolgere più funzioni, usufruisce delle relative quote cumulate.

ART. 5

MODALITA' DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, comma 3 (80 % del 2%) IN CASO DI INCREMENTO DEI TEMPI O DEI COSTI

1. Le risorse finanziarie connesse ad ogni singola opera dovranno essere ridotte in caso di incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle norme del D.Lgs 50/2016.

2. La riduzione del compenso di cui sopra sarà calcolata a seconda della percentuale di ritardo o di aumento dei costi previsti, secondo la seguente suddivisione a fasce:

FASCE	RIDUZIONE COMPENSO
FASCIA 1: aumento/ritardo dall'0,1 % al 10 %	Riduzione del 5%
FASCIA 2: aumento/ritardo dall'11 % al 20 %	Riduzione del 10%
FASCIA 3: aumento/ritardo dal 21 % al 30 %	Riduzione del 15%
FASCIA 4: aumento/ritardo oltre il 30 %	Riduzione del 20%

3. Qualora l'aumento dei costi e dei tempi sia da imputare a una specifica figura professionale beneficiaria del compenso, la riduzione verrà applicata esclusivamente alla quota ad essa affidata.

4. L'accertamento dell'insussistenza delle ipotesi sopra previste compete al Responsabile del Servizio competente che ne fornisce apposita attestazione in sede di liquidazione.

ART. 6

LIQUIDAZIONI

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. Il compenso verrà liquidato:

- contestualmente all'avvio della procedura di gara per quanto riguarda le quote relative alle sub aliquote dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- contestualmente all'approvazione del collaudo tecnico/statico/verifica di conformità dell'opera, servizio o fornitura per la quota relativa alle restanti sub aliquote.

3. La proposta di liquidazione deve contenere la quantificazione delle quote da ripartire ai soggetti interessati dall'incarico.

4. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del Settore competente.

5. Alcun compenso è erogato nel caso in cui l'iter della procedura d'appalto d'opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito.¹

ART. 7
DISCIPLINA TRANSITORIA

Il fondo relativo a lavori, servizi e forniture di cui il progetto esecutivo è stato approvato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50 del 18/04/2016, sarà calcolato e liquidato con le modalità indicate nella precedente normativa.

¹(Sentenza della Corte dei Conti Campania n. 17/2013).